

COMUNE di CASALEONE

Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE N. 11

OGGETTO: ADOZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE.

L'anno duemilaquattro, addì tre del mese di marzo, alle ore 20.00, nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione **ordinaria** in seduta **pubblica** il CONSIGLIO COMUNALE nelle persone dei consiglieri:

Presenti		Presenti	
Ambrosi Gabriele Livio	SI	Ambrosi Walter	SI
Ambrosi Lucio	SI	Ambrosi Lorenzo	NO
Bertoldi Chiara	SI	Manara Elisa	SI
Bonatti Fabrizio	SI	Ballottari Eros Raffaello	SI
Costantini Raul	SI	Boniotto Alfredo Giuseppe	SI
Fazion Giorgio	SI	Cagalli Stefano Alberto	NO
Fiorentini Virgilio	SI	Lorenzetti Antonio Luigi	SI
Lorenzetti Fausto	SI	Faella Piergiorgio	SI
Braga Mario Giuseppe	SI		

Assiste l'assessore esterno Sig.ra Zago maria Rosa,

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig. TURCO Dr.Dario.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Dr. Gabriele AMBROSI - Sindaco - assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta.

Illustra l'argomento il Consigliere delegato all'Ecologia Ambrosi Walter.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Casaleone, con delibera di C.C. n. 59 del 29/11/2001 ha provveduto alla classificazione acustica del territorio comunale ai sensi della vigente normativa in materia;

Ritenuta inderogabile la necessità di adottare un regolamento per disciplinare tutte le attività suscettibili di produrre rumore, nonché le deroghe e le sanzioni;

Vista la bozza di regolamento predisposto dall'ufficio ecologia;

Rilevato che la Commissione Comunale per i regolamenti ha esaminato la bozza ed ha espresso il proprio parere favorevole;

Ritenuto di procedere all'adozione del Regolamento;

INTERVENTI:

Boniotto: Chiede spiegazioni relativamente al punto 6) della tabella 1) in riferimento all'orario di chiusura all'una anziché alle 24,30.

Ambrosi Walter: Chiarisce che anche il Decreto Regionale prevede che il Comune fissi gli orari in aderenza alle esigenze locali.

Boniotto: Prosegue soffermandosi sulla valutazione acustica autorizzata e ritiene opportuno un abbassamento del livello di decibel di facciata dopo la mezzanotte.

Bonatti: Concorda sulla proposta di abbassare il volume, durante le feste, dopo un certo orario.

Ambrosi Walter: propone di introdurre nel regolamento un differenziale di 5 decibel tra mezzanotte e l'una e pertanto i decibel in facciata, durante questa fascia oraria, saranno 65.

(per un approfondimento, trovasi agli atti dell'Ufficio Segreteria, la registrazione su cassetta e la trascrizione integrale del dibattito intervenuto).

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Settore competente, espressi ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

Visto altresì il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

Il presidente dopo aver invitato i consiglieri ad esprimere le proprie osservazioni, pone in votazione la proposta;

Esperita la votazione per alzata di mano si ottiene il seguente risultato:
Con voti n. 15 (quindici) favorevoli su n. 15 (quindici) Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) Che le premesse si intendono qui integralmente richiamate;

Pag. 2/5

C.C.11/04



- 2) di adottare il "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla seconda pubblicazione all'albo Pretorio, che sarà eseguita ad intervenuta esecutività della deliberazione che lo approva, ai sensi dell'art. 62 dello statuto comunale;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione diventa esecutiva ai sensi dell'art. 134 - c.3° - del D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.)

Prima della chiusura della seduta il Sindaco informa il Consiglio Comunale che è intenzione dell'Amministrazione Comunale provvedere alla revisione dello Statuto e del Regolamento del Consiglio, così come previsto dalla vigente normativa in materia. Ogni Gruppo consiliare, tramite un suo rappresentante, verrà invitato a partecipare ai lavori al fine di poter trovare, se possibile, una convergenza di vedute e di intenti. Per quanto attiene l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei Consiglieri Comunali, invita ad osservare quanto contenuto negli articoli 25 e 26 del vigente regolamento così come modificati nel Consiglio Comunale del 27.11.2003, nonché la lettera del Difensore Civico della Regione Veneto, di cui consegna copia a ciascun Consigliere.

Prosegue ricordando che nei giorni 17,18 e 19 luglio ci sarà il gemellaggio con la cittadina francese di Evres sur Indre ed invita l'Assessore Zago, delegata per questo argomento, a dire due parole. L'Assessore ricorda che l'Amministrazione Comunale è già stata in Francia e che i contatti con la Cittadina di Evres sono continuati. In Casaleone è sorto un Comitato formato dai rappresentanti di varie Associazioni e che si è incontrato più volte per la programmazione dei tre giorni in cui i francesi rimarranno a Casaleone. Verranno organizzate anche lezioni di francese aperte a tutti. Specifica che tra tutte le Associazioni partecipanti al gruppo di lavoro è sorto un clima di vera collaborazione e dialogo proficuo.

La seduta termina alle ore 00,40.

La registrazione integrale dell'adunanza del 03.03.2004 è contenuta in n. 3 cassette magnetiche conservate in archivio a disposizione dei Consiglieri Comunali che, in qualsiasi momento, fossero interessati all'audizione.

PARERI CON RILEVANZA INTERNA ART. 49 - COMMA 1 - DEL D.LGS. 267/2000.

Il Responsabile di settore interessato, essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, esprime, per quanto concerne la regolarità TECNICA, parere: **FAVOREVOLE.**

li 02/02/2004

Il Responsabile di Settore
(Geom. Ornella Ferrari)

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità CONTABILE e la relativa copertura finanziaria, esprime parere:

li


Il Responsabile del Servizio
/

PARERE CON RILEVANZA INTERNA ART. 97 DEL D.LGS. 267/2000.

Il Segretario Comunale esprime parere **FAVOREVOLE** di conformità dell'azione amministrativa alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, li 03/03/2004

Il Segretario Comunale
(Dr. Turco/Dario)





COMUNE di CASALEONE

Provincia di Verona
UFFICIO SEGRETERIA
Via Vittorio Veneto, 61
Tel. 0442-328.711
Fax 0442-328.740
P.IVA 00659900237
E-MAIL: casaleo@tin.it

Prot. n° _____
Casaleone, lì 01.03.2004

COMMISSIONE CONSILIARE DI STUDIO PER REVISIONE STATUTO ED ELABORAZIONE REGOLAMENTI

L'anno duemilaquattro, addì 1° Marzo, alle ore 13,00, presso la sede Municipale si è riunita, come da invito in data 24.02.2004 prot. N. 2538, la Commissione Consiliare di studio per revisione Statuto ed elaborazione regolamenti.

Sono presenti:

- | | |
|---------------------|------------------------|
| • AMBROSI GABRIELE | - Presidente - Sindaco |
| • AMBROSI WALTER | - Componente |
| • AMBROSI LUCIO | - Componente |
| • LORENZETTI FAUSTO | - Componente |

Sono assenti i Consiglieri Cagalli Stefano e Faella Piergiorgio.

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal Sig. Bonadiman dr. Vittorino, Responsabile del Procedimento Ufficio Affari Generali

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed illustra in primo luogo il punto n. 1 posto all'ordine del giorno ed invita l'Istruttore Amministrativo dell'Ufficio Commercio ed Attività Produttive del Comune ad illustrarlo ancor più dettagliatamente.

- *Regolamento per l'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista – Modifica art. 8.*

La Commissione, sentita la relazione della responsabile del procedimento, propone la modifica del comma II° dell'art. 8 del Regolamento nel testo che di seguito viene riportato: "Un addetto ogni 110 residenti per l'attività di estetista", riducendo sensibilmente in tal modo le distanze minime tra gli esercizi di estetista.

Il Presidente passa poi all'esame del punto posto al n. 2 dell'ordine del giorno:

- *Modifica Regolamento Comunale per l'applicazione della tariffa di gestione dei rifiuti urbani.*

Il Presidente invita nuovamente l'Istruttore Amministrativo Lorenzetti Marinella a presentare l'argomento.

La Commissione, dopo breve discussione, propone di : - *rettificare l'art. 25 del Regolamento procedendo alla divisione dello stesso in parte A) e B); la prima relativa alle utenze domestiche, la seconda alle utenze non domestiche.*

Di inserire contestualmente al punto B.b1, dopo le ultime parole – "dei rifiuti recuperati" – le seguenti "le loro caratteristiche, l'efficienza e la regolarità degli impianti idonei alle operazioni di recupero".

Successivamente al punto B-b.2, si provvede alla eliminazione e sostituzione delle parole " lo sgravio viene accordatoomissis o dal Comune ", aggiungendo invece la seguente dicitura: " la domanda deve essere corredata da una relazione predisposta da un tecnico competente, la quale attesti compiutamente la quantità totale dei rifiuti prodotti nell'unità locale, l'efficienza e la regolarità degli impianti idonei alle operazioni di recupero".

La Commissione inoltre decide " di spostare l'ultimo comma del punto B dopo il punto B-b.4, talchè per effetto di tale spostamento, esso diviene il nuovo punto B-b.5 di questo Regolamento e che avrà il seguente testo modificato: " l'utente non domestico che beneficia di un'agevolazione o riduzione, non ha diritto all'applicazione di ulteriori agevolazioni."

La Commissione, accoglie all'unanimità ed integralmente le suddescritte proposte di modifica regolamentare.

Il Presidente passa poi all'esame del punto posto al n. 3 dell'ordine del giorno, e invita l'Istruttore Direttivo dell'Ufficio Edilizia Privata ed Ecologia del Comune , Sig.ra Ferrari geom Omella ad illustrare l'argomento.

- *Adozione regolamento per la disciplina delle attività rumorose.*

La Commissione, relativamente alla presentazione ed al contenuto del Regolamento in narrativa citato, proposto dall'Ufficio, formato da n.ro 41 articoli ed da n.ro 7 allegati , intende modificare l'art 26 aggiungendo dopo la parola ventilatori, le seguenti parole: "unità esterne per impianti di climatizzazione".

La seduta si chiude alle ore 13.40

Letto approvato e sottoscritto.

La Commissione

- F.to AMBROSIO WALTER _____
- F.to AMBROSIO LUCIO _____
- F.to LORENZETTI FAUSTO _____

Il Presidente

F.to AMBROSIO GABRIELE _____

Il Segretario verbalizzante

F.to BONADIMAN VITTORINO





COMUNE DI CASALEONE
Provincia di Verona

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

Art.38 (Legge 26/10/1995 n° 447 - Legge Regione Veneto 10/05/1999 n° 21)

Settore Tecnico – Servizio Ecologia

COMUNE DI CASALEONE
SETTORE TECNICO – SERVIZIO ECOLOGIA



INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

ART. 2 - DEFINIZIONI

SEZIONE 1 CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

ART. 3 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE

ART. 4 - ORARI

ART. 5 - LIMITI MASSIMI

ART. 6 - EMERGENZE

ART. 7 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 8 - LAVORI DI BREVE DURATA

MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO,

Sezione 38.01 FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI

ART. 9 - DEFINIZIONI

ART. 10 - LOCALIZZAZIONE

ART. 11 - LIMITI ED ORARI

ART. 12 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

DISCOTECHES, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO NON TEMPORANEO

ART. 13 LIMITE NELL' AREA ACCESSIBILE AL PUBBLICO

ART. 14 OBBLIGO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

ART. 15 ESERCIZI PUBBLICI

ART. 16 ESTENSIONI ORARIO

ART. 17 REVOCA AUTORIZZAZIONI

ART. 18 LOCALI CON PREMINENTE ATTIVITÀ MUSICALE

ART. 19 DEROGA AGLI ORARI

ART. 20 DISPOSITIVO DI CONTROLLO AUTOMATICO

ATTIVITÀ RUMOROSE E MOLESTE

ART. 21 - MACCHINE DA GIARDINO

ART. 22 - MOTORI PER IRRIGAZIONE E SIMILI

ART. 23 - ALTOPARLANTI

ART. 24 - CANNONCINI ANTISTORNO

ART. 25 - RAZZI E FUOCHI D'ARTIFICIO

ABITAZIONI PRIVATE

ART. 26 - USO DI ELETTRODOMESTICI ED IMPIANTI SONORI

ART. 27 - IMPIANTI TECNICI

SEGNALAZIONI SONORE

ART. 28 - DIVIETO DI SEGNALAZIONI SONORE

ART. 29 - SEGNALI DI ALLARME

RILASCIO DI CONCESSIONE EDILIZIA E CERTIFICATO DI AGIBILITÀ

ART. 30 - OPERE IMPORTANTI

ART. 31 - SITI SENSIBILI

ART. 32 - ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI

ART. 33 - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

ART. 34 - EDIFICI ADIBITI A RESIDENZA SITI IN ZONA PRODUTTIVA

ART. 35 - CERTIFICATO DI AGIBILITÀ E LICENZA D'USO

ART. 36 - TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA

ART. 37 - LA COMMISSIONE EDILIZIA

SISTEMA SANZIONATORIO

ART. 38 - ACCERTAMENTI

ART. 39 - MISURAZIONI E CONTROLLI

ART. 40 - SANZIONI

ART. 41 - ABROGAZIONI



DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 - Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del D.P.C.M. 1/3/91 e dell'art.6 della Legge 447/95.

Non vengono disciplinate le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, in quanto oggetto del primo comma dell'art.659 del C.P.



DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

art.2 - Definizioni

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Sono da escludersi le attività a carattere stagionale.

CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

art. 3 - Impianti ed attrezzature

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive CEE recepite dalla normativa nazionale; per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio: carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc.).

In attesa dell'emanazione delle norme specifiche di cui all'art. 3 comma g Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

art.4 - Orari

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona, è consentita nei seguenti periodi:

- a) nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora solare;
- b) nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 7.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora legale.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali od assimilabili in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona, è consentita nei soli giorni feriali dalle ore 7 alle ore 20.

art.5 - Limiti massimi

Il limite assoluto da non superare, inteso come livello equivalente rilevato su base temporale di almeno 10 minuti, è 70 dBA di leq. Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni. Tale limite si intende fissato in facciata delle abitazioni confinanti delle aree in cui vengono esercitate le attività. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 65 dBA di leq a finestre chiuse.

art. 6 - Emergenze

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

art. 7 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

L'attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti indicati negli articoli precedenti, non necessita di specifica richiesta di autorizzazione. Tali limiti saranno riportati nei relativi permessi di costruire. **Qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il responsabile del cantiere ritenga necessario superare i limiti indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga, secondo lo schema allegato 3.**

Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere dei servizi preposti al controllo, può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento, sia per quanto riguarda i limiti dei livelli sonori che per quanto riguarda l'orario di lavoro con macchinari rumorosi. Qualora sia ritenuto necessario al fine della tutela della salute pubblica, il Sindaco potrà imporre particolari adempimenti relativamente all'attivazione di macchine rumorose e all'esecuzione dei lavori rumorosi.

art. 8 - Lavori di breve durata

Per le attività edili che richiedono l'impiego di macchine da cantiere rumorose per tempi non superiori a 3 ore, è ammesso l'uso delle stesse anche senza presentazione della documentazione di cui all'art. 7, esclusivamente all'interno delle fasce orarie indicate all'art. 4.



MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI

art.9 – Definizioni

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive (ad es. motoristiche) e quant'altro necessari per la buona riuscita della manifestazione, con o senza l'utilizzo di strumentazioni musicali (amplificate e non) e con allestimenti temporanei.

Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di piano-bar, le serate di musica dal vivo e la diffusione musicale esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale licenziata e qualora non superino le 15 giornate nell'arco di un anno solare.

art. 10 – Localizzazione

Le manifestazioni di cui all'art. 9, ad esclusione di quelle svolte presso i pubblici esercizi, dovranno essere ubicate nelle apposite aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto di cui all'art. 4 comma 1 lettera "a" della Legge 447/95, individuate nella Zonizzazione Acustica adottata dal Comune.

art.11 - Limiti ed orari

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso indicate all'art. 9 è consentito nei limiti ed orari indicati nella tabella 1 riportata in allegato.

Le deroghe indicate in tabella sono basate su criteri che correlano la tipologia della manifestazione (i valori sociali, politici, storici e tradizionali che rappresentano ed il numero di persone che presumibilmente coin-volgono) con gli orari di attività, la durata in giorni, l'ubicazione ed altre deroghe concesse per il medesimo sito nell'arco di un anno.

Le categorie indicate nella tabella 1 sono impostate sulla base di tipologie di manifestazioni che tradizionalmente si organizzano sul territorio comunale.

I limiti indicati in tabella sono da misurarsi in facciata degli edifici adibiti ad uso abitativo potenzialmente esposti ai livelli più elevati. Si applica il criterio differenziale come indicato in tabella. Non sono da ritenersi applicabili in nessun caso altre penalizzazioni (toni puri o componenti impulsive).

Sono fatti salvi anche per le attività temporanee i limiti, posti a tutela della salute dei frequentatori e definiti nel DPCM 215/99 (Regolamento recante le norme per la determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi.) 102 dBA di livello SPL misurato con costante Slow (L_{A5max}) e a 95 dBA di livello equivalente integrato su tempo di almeno 60 secondi ($L_{Aeq,1m}$).

art.12 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

Lo svolgimento nel territorio comunale di attività comprese nell'art. 9 deve essere esercitato nel rispetto dei limiti ed orari indicati in tabella 1 e necessita di comunicazione da inviare al Sindaco almeno 20 gg. prima dell'inizio della manifestazione, come da allegato 4 al presente Regolamento.

Per tutte le attività non comprese in tabella 1 e per le attività ivi comprese ma non rientranti nei limiti in essa indicati, il responsabile dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di deroga

almeno 30 gg. prima dell'inizio della manifestazione, come da allegato 5. Il Sindaco, sentito eventualmente il parere dei Servizi interessati (ARPAV, ULSS, Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo), può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento.

DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO NON TEMPORANEO

art. 13 Limite nell'area accessibile al pubblico

In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero e spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, piano-bar, circoli privati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, dovrà essere rispettato il limite da non superarsi all'interno dell'area accessibile al pubblico e pari a 102 dBA di livello SPL misurato con costante SLOW (L_{ASmax}) e a 95 dBA di livello equivalente integrato su tempo di almeno 60 secondi ($L_{Aeq,1m}$). Il rispetto di tali limiti dovrà essere attestato dalla documentazione prevista dal DPCM 16/4/99 n. 215.

art. 14 Obbligo di valutazione di impatto acustico

La domanda di permesso di costruire o denuncia di inizio attività edilizia per le strutture di cui al presente titolo deve contenere un'adeguata documentazione di impatto acustico (D.I.A.), predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'allegato 6 al presente Regolamento.

Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d'uso.

Qualora ad una richiesta di volturazione o di nuova licenza di esercizio non corrisponda in parallelo la presentazione di domanda di concessione/autorizzazione edilizia, la D.I.A. dovrà essere allegata alla domanda di licenza.

Il rilascio di permesso di costruire o denuncia di inizio attività edilizia è subordinato al parere da richiedersi agli organi preposti al controllo. La realizzazione degli interventi previsti nella D.I.A. e nelle eventuali prescrizioni è condizione vincolante per il rilascio dell'agibilità/usabilità della struttura e della licenza.

Alla documentazione già richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.P.R. 22 aprile 1994 n° 425, il proprietario dell'immobile allega la certificazione di collaudo degli interventi previsti dalla Documentazione di Impatto Acustico (D.I.A.) e di quelli eventualmente prescritti dagli organi preposti al controllo.

art. 15 Esercizi pubblici

Sono da considerarsi sorgenti di rumore fisse anche le attività esercitate presso:

i pubblici esercizi o circoli privati a supporto dell'attività principale licenziata (es. serate musicali, Karaoke, concertini ecc..) e l'utilizzo del plateatico.

art. 16 Estensione orario

Fermo restando l'obbligo della preventiva autorizzazione e dell'osservanza delle prescrizioni che l'autorità ritenga opportuno, in base alle vigenti disposizioni di legge, impartire, è consentito l'uso di apparecchi HI - FI, radio, juke box ed assimilabili e lo svolgimento di intrattenimenti musicali e manifestazioni nei pubblici esercizi fino alle ore 24.

art. 17 Revoca autorizzazioni

Il Sindaco può procedere alla revoca delle autorizzazioni di cui agli artt. 15 e 16 nel caso di accertate e fondate lamentele, salvo successivo rilascio di autorizzazione previo accertamento degli interventi tecnici idonei a consentire il rispetto della normativa vigente in materia di tutela dal rumore.

art. 18 Locali con preminente attività musicale

Nel caso di pubblici esercizi che hanno impostato la loro attività nella forma di "piano bar", "disco pub" e simili (e quindi con attività musicale preminente e non accessoria), l'autorizzazione viene da subito rilasciata fino all'ora di chiusura autorizzata dell'esercizio di tutti i giorni di apertura, previa dimostrazione di adozione di opere di insonorizzazione tramite presentazione di relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica e salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 17.

art. 19 Deroga agli orari

In tutti i casi eventuali deroghe all'orario di cui agli artt. 15, 16 e 18 potranno essere rilasciate dopo sei mesi di esercizio dell'attività, se non risulta pervenuta alcuna lamentela al riguardo.

art. 20 Dispositivo di controllo automatico

I pubblici esercizi che risultassero causa di situazioni di molestia oltre le ore 22.00 sono tenuti ad installare un dispositivo di limitazione del rumore dotato di sistema di protezione contro le manomissioni, che dovrà essere regolato in maniera da evitare il superamento del livello sonoro imposto; la taratura e il collaudo di tale dispositivo dovrà essere certificata da un tecnico competente in acustica.



ATTIVITA' RUMOROSE E MOLESTE

art. 21 - Macchine da giardino

L'uso di macchine spaccalegna e di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito, nelle zone in cui l'uso stesso possa determinare disturbo al vicinato, nei seguenti periodi:

- a) nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00;
- b) nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

Le macchine sopra menzionate devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Non vi sono limitazioni all'uso di tali macchine nei luoghi isolati, in cui non può essere generato disturbo al vicinato.

art. 22 - Motori per irrigazione e simili

L'impiego di motori a scoppio (fissi o carrellati) e di trattrici agricole per l'irrigazione dei campi è consentito:

- a) nel periodo diurno (dalle ore 6 alle ore 22):

- in qualsiasi orario, se posizionati ad almeno m. 100 dalle abitazioni più prossime;
- in qualsiasi orario, se posizionati ad almeno m. 50 dalle abitazioni più prossime e dotati di certificazione di emissione sonora con $L_w \leq 90$ dBA;
- dalle ore 7 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 20, se posizionati tra 20 e 50 m. dalle abitazioni più prossime;

- dalle ore 7 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 20, se posizionati ad almeno m. 20 dalle abitazioni più prossime e dotati di certificazione di emissione sonora con $L_w \leq 90$ dBA;

- b) nel periodo notturno (dalle ore 22 alle ore 6):

- in qualsiasi orario, se posizionati ad almeno m. 300 dalle abitazioni più prossime;
- in qualsiasi orario, se posizionati ad almeno m. 100 dalle abitazioni più prossime e dotati di certificazione di emissione sonora con $L_w \leq 90$ dBA;
- dalle ore 22 alle ore 24 e dalle ore 5 alle ore 6 se posizionati ad almeno m. 50 dalle abitazioni più prossime e dotati di certificazione di emissione sonora con $L_w \leq 90$ dBA.

art. 23 - Altoparlanti

L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del Codice della Strada, è

consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

art. 24 - Cannoncini antistorno

In attesa che, per la protezione dei prodotti coltivati, vengano trovate tecnologie meno disturbanti per la popolazione, l'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri di seguito indicati:

- posizionamento del cannone il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze;
- ai fini di sicurezza e per evitare manomissioni da parte di estranei occorrerà proteggere il cannone con una recinzione;
- fascia oraria: 7.30 - 13.00 e 15.00 - 19.00: cadenza di sparo ogni 3 minuti;

fascia oraria: 13.00 - 15.00: cadenza di sparo ogni 6 minuti;

art. 25 – Razzi e fuochi d'artificio

A seguito di presentazione di richiesta scritta e motivata, può essere concessa l'accensione di fuochi d'artificio e il lancio di razzi anche per fini non tecnici o agricoli, in occasione di:

- a) sagre paesane;
- b) particolari ricorrenze.



ABITAZIONI PRIVATE

art. 26 – Uso di elettrodomestici ed impianti sonori

Nelle abitazioni l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, ventilatori, macchine per dattilografia, macchine per cucire o per tessitura, radiotelevisori, giradischi, impianti stereofonici e simili, deve essere fatto con particolare moderazione, in modo da non arrecare disturbo al vicinato.

art. 27 – Impianti tecnici

L'impianto e l'uso di macchinari nei garages, nelle abitazioni o nelle vicinanze delle stesse deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni.



SEGNALAZIONI SONORE

art. 28 Divieto di segnalazioni sonore

Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore, sirene e campane.

art. 29 Segnali di allarme

L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori installati su edifici od autoveicoli o su altri beni e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecentocinquanta metri, e deve cessare entro quindici minuti primi dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;

2. congiuntamente al funzionamento del segnale d'allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore arancio o rosso, visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme. Allo stesso fine, è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, ecc.), in corrispondenza della porta di accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme.

I segnali d'allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie, e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene d'allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

RILASCIO DI PERMESSO DI COSTRUIRE E CERTIFICATO DI AGIBILITÀ

art. 30 – Opere importanti

In occasione della richiesta di rilascio del permesso di costruire per la realizzazione, la modifica o il potenziamento delle seguenti opere:

1. progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale
2. aeroporti, aviosuperfici, eliporti
3. strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali) secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 285/92 "Nuovo codice della strada"
4. discoteche
5. circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchine o impianti rumorosi
6. impianti sportivi e ricreativi
7. ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia

dovrà essere prodotta dai competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere una documentazione di previsione di impatto acustico.

art. 31 – Siti sensibili

In occasione della richiesta di rilascio del permesso di costruire per la realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

1. scuole e asili nido
2. ospedali
3. case di cura e di riposo
4. parchi pubblici urbani ed extraurbani
5. nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 33, dovrà essere prodotta dai competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione.

art. 32 – Attività produttive e commerciali

In occasione della richiesta di rilascio delle concessioni edilizie relative a:

1. nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive
2. postazioni di servizi commerciali polifunzionali dovrà essere prodotta dai competenti soggetti titolari dei progetti una documentazione di previsione di impatto acustico.

La documentazione di previsione di impatto acustico per le attività sopra citate che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli previsti dalla normativa deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti stessi.

art. 33 – Requisiti acustici passivi degli edifici

1. In occasione della richiesta di rilascio dei permessi di costruire relativi a:

- a. edifici adibiti a residenza o assimilabili
- b. edifici adibiti ad uffici o assimilabili
- c. edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
- d. edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura o assimilabili

- e. edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
- f. edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
- g. edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili
- i. competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere dovranno produrre una documentazione preliminare relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici da realizzare.

2. In occasione della richiesta del certificato di agibilità delle medesime opere, dovrà essere prodotta dai competenti soggetti titolari dei progetti o delle licenze di esercizio una documentazione di collaudo che attesti il rispetto dei requisiti acustici passivi fissati dal D.P.C.M. 5/12/97.

art. 34 – Edifici adibiti a residenza siti in zona produttiva

In occasione della richiesta di rilascio del permesso di costruire relativo agli edifici adibiti a residenza o assimilabili, la cui realizzazione è prevista in aree di classe acustica V_{ao} in z.t.o. di tipo artigianale e/o industriale, dovrà essere prodotta una relazione tecnica attestante che all'interno degli ambienti abitativi saranno presenti livelli sonori inferiori a quelli che permettono l'applicabilità del criterio differenziale (il criterio differenziale non si applica se il rumore ambientale è inferiore a : Finestre aperte giorno 50 e notte 40 - Finestre chiuse 35 giorno e 25 notte).

art. 35 – Certificato di agibilità – licenza d'uso

Se non precedentemente prodotta al momento della richiesta di permesso di costruire, in occasione della richiesta di:

1. rilascio dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione di nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali (certificato di agibilità);

2. autorizzazione all'esercizio di attività produttive (licenza d'uso) dovrà essere prodotta dai competenti soggetti titolari dei progetti o delle licenze di esercizio una documentazione di previsione di impatto acustico.

art. 36 – Tecnici competenti in acustica

La documentazione di cui ai precedenti artt. 33, 34, 35, 36, 37 e 38 deve essere redatta da tecnici competenti in acustica che risultino iscritti al relativo Elenco Regionale, anche tramite autocertificazione; i tecnici che risiedono in regioni che non hanno ancora pubblicato l'Elenco in oggetto dovranno dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, commi 6, 7 e 8 della L. 447/95 ed allegare l'attestazione della domanda presentata all'assessorato regionale.

art. 37 – La commissione edilizia

Limitatamente ai pareri per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi relativi alle opere indicate ai precedenti articoli 33, 34, 35, 36, 37 e 38, può essere nominato un esperto in acustica che possieda i titoli di cui al precedente art. 39.

SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

art. 38 – Accertamenti

La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici ed all'aperto verranno accertati d'ufficio o a richiesta degli interessati.

Qualora il livello sonoro superi i limiti previsti dalla normativa vigente (DPCM 1/3/91, L. 447/95 e seguenti decreti integrativi), i responsabili sono tenuti ad eliminare la fonte del disturbo o a ridurla al di sotto dei predetti limiti.

art. 39 - Misurazioni e controlli

Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente. In particolare i limiti in facciata si verificano con misure eseguite nel vano di una finestra aperta o su di un balcone, ad almeno un metro da pareti riflettenti.

L'attività di controllo è demandata al Corpo di Polizia Municipale e alla sezione provinciale dell'A.R.P.A.V.; qualora l'A.R.P.A.V. non sia in grado di provvedere alla verifica del superamento dei limiti di legge entro 30 giorni dalla richiesta di intervento, tale incarico potrà essere assegnato a professionisti di fiducia dell'Amministrazione.

Le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione saranno a carico del trasgressore, ove accertato tale.

art. 40 – Sanzioni

L'inottemperanza alle precedenti norme regolamentari comunali prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516,46 (Lire 1.000.000) ad Euro 3.098,74 (lire 6.000.000). In caso di reiterazione della violazione non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della Legge.

Per le strutture destinate ALLO SPETTACOLO NON TEMPORANEO (Discoteche, Sale da Ballo ecc.), il mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità all'interno ed all'esterno può comportare, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della licenza d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

Lo stesso dicasi per le strutture di CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI e per le attività produttive, limitatamente al mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità in ambiente esterno.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

art. 41 Abrogazioni

Si intendono espressamente abrogati gli articoli relativi all'inquinamento acustico contenuti nel Regolamento Comunale di Igiene, in vigore fino all'approvazione del presente Regolamento. Essi sono sostituiti dagli articoli riportati nel presente Regolamento, che viene a costituire parte integrante del Regolamento Comunale di Igiene.

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

allegato 1 (cantieri edili)

Testo da inserire nei permessi di costruire e denunce di inizio attività edilizie.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona, è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora solare e dalle ore 7.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora legale.

I livelli sonori ammissibili sono quelli indicati all'art. 5 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.

allegato 2
(cantieri stradali)

Testo da inserire nei relativi permessi per lavori in sede stradale

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona, è consentito nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00, entro i limiti di rumore indicati all'art. 5 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.

allegato 3
(cantieri edili, stradali o assimilabili)

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL
REGOLAMENTO ACUSTICO PER ATTIVITA' RUMOROSA A CARATTERE
TEMPORANEO**

**AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
CASALEONE**

Il sottoscritto _____
in qualità di _____ della ditta _____ con sede legale in
_____ Via _____ n. _____ tel. _____

CHIEDE

l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

_____ da effettuarsi in _____,
Via _____ n. _____ nei giorni dal _____ al _____ e
negli orari _____ in deroga agli orari e limiti stabiliti nel
Regolamento Comunale, per i seguenti motivi:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del
Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora, livello sonoro presunto in corrispondenza degli insediamenti abitativi potenzialmente disturbati ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede.

data _____

firma

allegato 4

(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili)

**COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA A CARATTERE
TEMPORANEO**

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
CASALEONE

Il sottoscritto _____

in qualità di _____ della *

con sede legale _____

COMUNICA

che nei giorni dal _____ al _____ e negli orari _____

in località/via _____ si svolgerà la manifestazione a carattere

temporaneo consistente in _____

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia ed a rispettare quanto indicato nel Regolamento Comunale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora, livello sonoro presunto in corrispondenza degli insediamenti abitativi potenzialmente disturbati ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede.

data _____

firma

*(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)

allegato 5
(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili)

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
PER ATTIVITA' RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO**

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
CASALEONE

Il sottoscritto _____
in qualità di: _____ della _____
con sede legale in _____ Via _____ civ. _____
(via, n.civico, telefono, fax)

1) CHIEDE

ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose,
l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

_____ da effettuarsi in località/via _____ nei giorni dal _____
al _____ e negli orari _____ in deroga a quanto
stabilito dalle normative, per i seguenti motivi:

_____ A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del
Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora, livello sonoro presunto in corrispondenza degli insediamenti abitativi potenzialmente disturbati ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede.

data _____

firma

COMUNE DI CASALEONE
SETTORE TECNICO - SERVIZIO ECOLOGIA

allegato 6

DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (D.I.A.)

La documentazione di impatto acustico è una relazione capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici derivabili dalla realizzazione del progetto.

La documentazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico, derivanti dalla realizzazione del progetto stesso. Essa dovrà contenere:

1. descrizione dell'attività;
2. descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito, corredata da cartografia come descritta in appendice;
3. descrizione delle sorgenti di rumore:
 - a) analisi delle attività e caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni; le sorgenti sonore dovranno essere individuate in cartografia tramite planimetrie e, ove necessario, prospetti;
 - b) valutazione del volume di traffico indotto presumibile espresso come media oraria e dei conseguenti effetti di inquinamento acustico; andranno indicati anche i percorsi di accesso, i parcheggi, e i percorsi pedonali dai parcheggi all'ingresso;
 - c) indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento (specificando se attività a carattere stagionale), la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale fase di esercizio causa il massimo livello di rumore e/o di disturbo.
4. Indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi (ricevitori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, ecc.).
5. Indicazione dei livelli di rumore esistenti prima dell'attivazione del nuovo insediamento, dedotte analiticamente o da rilievi fonometrici, specificando i parametri di calcolo o di misura (posizione, periodo, durata, ecc.).
6. Indicazione dei livelli di rumore dopo l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti); i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto.



TABELLA I

CAT	DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE	AFFLUSSO PREVISTO	DURATA	N.MAX.DI GG.PREVISTO	LIMITE dBA in facciata	LIMITE ORAIAIO	LIMITE DIFFERENZIALE
1	CONCERTI IMPORTANTI ALL'APERTO ad es. piazze, centro storico, stadi... L'importanza è data dall'afflusso previsto	> 1000	1 giorno	5 non consecutivi	70	Dalle 15 alle 00.30 (1)	Non si applica
2	CONCERTI IMPORTANTI AL CHIUSO Nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetto dello sport... L'importanza è data dall'afflusso previsto	> 1000	1 giorno	15 non consecutivi	70	Dalle 15 alle 00.30 (1)	Non si applica
3	CONCERTI ALL'APERTO O AL CHIUSO ad es. nei chioschi estivi	< 1000	1 giorno	15	70	Dalle 15 alle 24.00 (1)	Estensione del differenziale diurno di 5 dB fino alle 23.30
4	CONCERTI ALL'APERTO quali ad es. piano-bar e intrattenimenti musicali esercitati a supporto della attività principali ad es. bar, gelaterie, ristoranti...	Sicuramente < 1000	<= 15	15	70	24.00	Estensione del differenziale diurno di 5 dB fino alle 23.30
5	CONCERTI ALL'APERTO quali ad es. piano-bar e intrattenimenti musicali esercitati a supporto della attività principali ad es. bar, gelaterie, ristoranti...	Sicuramente < 1000	> 15	> 15	70	//	Non derogabile
6	MANIFESTAZIONI DI PARTITO, SINDACALI, DI BENEFICIENZA, SAGRE PAESANE O ALTRO con balere, punti di spettacolo come cabaret, piano bar, cinema, spazi dibattito, luna park...	> 1000	> 6	illimitato	70	9.00 - 13.00 15.00 - 00.30	Non si applica
7	MANIFESTAZIONI DI PARTITO, SINDACALI, DI BENEFICIENZA, SAGRE PAESANE O ALTRO con balere, punti di spettacolo come cabaret, piano bar, cinema, spazi dibattito, luna park...	> 1000	> 6	illimitato	65	00.30 - 01.00	Non si applica



COMUNE DI CASALEONE
Provincia di Verona

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è stato pubblicato con le modalità di cui all'art. 62 del vigente Statuto Comunale, in considerazione della natura della modifica riguardante specifica materia regolamentare dal 20 APR. 2004 e così per 15 giorni consecutivi.

Casaleone, 10 MAG. 2004



IL SEGRETARIO COMUNALE
Saltarini Dr. Piergiorgio



Del che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente
(Dr. Gabriele Ambrosi)



Il Segretario Comunale
(Dr. Turco Dario)

Certifico io sottoscritto Segretario, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio a decorrere dal 23 MAR. 2004, ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi (R.P. n. 83) ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale
(Dr. Saltarin Piergiorgio)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 - comma 4 - del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).

Il Responsabile Ufficio Ragioneria
/

SI CERTIFICA

che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 3 APR. 2004;

- Ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - del D.Lgs. 267/2000 dopo 10 gg. di pubblicazione senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza;
- E' stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
- _____

Casaleone, li 9 APR. 2004



Il Segretario Comunale
(Dr. Piergiorgio Saltarin)

Alla competente Unità Operativa per l'esecuzione.